



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

h 25
UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI NAPOLI
23. 2011
TELEGRAFO

Prot.246 / Area II^ EE.LL.

Napoli, 17 febbraio 2011

Urgente via fax

Ai Sigg. Sindaci, Commissari e
Commissione Straordinaria dei Comuni
della provincia di Napoli

LORO SEDI

Ai Sigg. Segretari comunali

LORO SEDI

E p.c.

Al Sig. Presidente della Provincia di Napoli
Al Sig. Assessore all'Ambiente della
Provincia di

NAPOLI

OGGETTO: Gestione del ciclo integrato dei rifiuti - Tarsu e Tia - Decreto-legge
26 novembre 2010, n.196 convertito dalla legge n.1 del 24.01.2011, recante:
"disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione
Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti".

Come è noto, la legge n.1 del 24.01.2011, che ha convertito con modifiche il
decreto-legge 26 novembre 2010, n.196, all'art.1 bis ha introdotto alcune
disposizioni in materia di competenza dei Comuni e in materia di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale.

In particolare è stato prorogato al 31 dicembre 2011 il regime transitorio
che attribuisce ai Comuni la competenza per le attività di raccolta, spazzamento e
trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta
differenziata.

E' stato prorogato, altresì, al 31 dicembre 2011, il regime transitorio
introdotto dall'art.11, commi 5 bis e 5 ter della legge n.26 del 26 febbraio 2010,
sulle modalità di calcolo e riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU) e della tariffa ambientale (TIA).

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti di
competenza alla luce della precitata recente normativa e segnatamente:

- a) anche per l'anno 2011, nella regione Campania, la TARSU e la TIA dovranno essere calcolate dai Comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle Province, anche tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli Comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale, le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai

"Ai sensi dell'art. 6 L. 412 del 30.12.1991 la trasmissione della presente nota via fax ha valore ufficiale. Pertanto, non si provvederà ad inviare copia per posta"



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

- Comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter del citato art.11. I Comuni dovranno determinare, sulla base degli oneri sopradistinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti;
- b) le amministrazioni comunali dovranno provvedere ad emettere, entro il termine perentorio del 30 settembre 2011, l'apposito elenco comprensivo di entrambe le causali degli importi, all'uopo determinati, a carico dei contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, dovuti rispettivamente alle amministrazioni comunali e provinciali anche per l'anno 2011;
- c) i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione, anche per l'anno 2011, dovranno emettere nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti, rispettivamente, alle amministrazioni comunali e provinciali e, poi, dovranno provvedere a trasferire gli importi, non oltre venti giorni dall'incasso, su due distinti conti, specificamente dedicati, di cui uno intestato all'amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. A tal riguardo, sarà cura delle SS.LL. impartire, per gli aspetti di competenza, apposite direttive al soggetto incaricato della riscossione.

In relazione a quanto precede, con riferimento alla previsione di cui al comma 5 dell'art. 11 della legge n. 26/2010, tornerà gradito ricevere notizie sul compiuto adempimento, al numero di fax 081/7943424, oppure all'indirizzo e-mail: ufficio.entilocali@utgnapoli.it.

Al fine di consentire agli stessi enti locali di porre in essere le iniziative di competenza in tempo utile, si prega l'Amministrazione Provinciale, che legge per conoscenza, di voler determinare, per tempo, il costo per le attività di competenza provinciale relative alla TARSU ed alla TIA per l'anno 2011 e di portarlo a conoscenza dei Comuni interessati.

In proposito si richiama la delibera n° 2/CONTR/11 del 13 gennaio 2011 con la quale la Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di controllo, ha precisato che, in considerazione della vigente disciplina in tema di tariffe della tassa per i rifiuti solidi urbani (TARSU), non sono ammissibili variazioni di tariffe di detto tributo successivamente all'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Facendo affidamento sul consueto spirito di collaborazione, si resta in attesa delle notizie richieste.

AA/GV

IL PREFETTO
(De Martino)

2

"Ai sensi dell'art. 6 L. 412 del 30.12.1991 la trasmissione della presente nota via fax ha valore ufficiale. Pertanto, non si provvederà ad inviare copia per posta"